

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER ELIMINARE 500 MILIARDI DI SPRECHI E MALAPOLITICA

Art. 6. Accelerazione dei procedimenti giurisdizionali in materia civile

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma del processo civile e l'accelerazione dei procedimenti giurisdizionali, nell'osservanza del seguente principio e criterio direttivo: conformare, operando i necessari adattamenti, la disciplina del processo di cognizione dinanzi al tribunale, di cui al titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, a quella prevista per le controversie in materia di lavoro, di cui al capo I del titolo IV del libro secondo del codice.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono a norma su proposta del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 7. Cartolarizzazione concordata dei crediti tributari non riscossi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la cartolarizzazione concordata dei crediti tributari non riscossi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano oggetto della cartolarizzazione i crediti tributari di cui alla lettera a) sia determinata, in base all'iscrizione, in ciascuna delle classi di cui alla lettera b), rispettivamente nel 70, nel 40 e nel 20 per cento del loro importo nominale, al netto degli interessi e delle sanzioni;

c) prevedere che i crediti tributari di cui alla lettera a) siano ceduti a una società veicolo per l'esecuzione delle operazioni di cartolarizzazione, emissione del titolo, gestione delle procedure di recupero dei crediti, incasso e ripartizione dei proventi tra i sottoscrittori dei titoli stessi; i titoli emessi dalla società veicolo di cui alla lettera c) per finanziare l'acquisto dei crediti tributari di cui alla lettera a) possono essere collocati e negoziati soltanto tra investitori professionali;

d) disciplinare il procedimento di cartolarizzazione di cui alla lettera c) secondo le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, con i necessari adattamenti;

g) prevedere che la cessione ai sensi della lettera e) sia considerata titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata da parte della società veicolo secondo le procedure di cui al libro terzo del codice civile, salvo quanto eventualmente previsto ai sensi della lettera f) del presente comma in materia di rapporti tra il creditore cessionario e il debitore e di accordi per far finire il rito in base;

h) prevedere che, in aggiunta agli importi degli interessi e delle sanzioni ceduti unitamente ai crediti ai sensi della lettera a), l'interesse spettante alla società veicolo in qualità di creditore cessionario, a decorrere dalla data della cessione, sia calcolato al tasso legale di tempo in tempo vigente;

i) prevedere che la cessione dei crediti tributari di cui alla lettera a) sia effettuata in esecuzione di ogni imposta e tassa e disciplinata forme agevolate di immissione fiscale per lo svolgimento dell'operazione di cartolarizzazione e di collocamento dei titoli di cui alla lettera e), fermo restando il regime tributario ordinario applicabile ai proventi (redditi) tra i sottoscrittori;

j) prevedere che l'importo realizzato dalla società veicolo attraverso l'acquisizione dei crediti tributari di cui alla lettera a) sia interamente ripartito tra i sottoscrittori dei titoli di cui alla lettera e), dietro la quota destinata alla società veicolo per le spese di gestione e funzionamento, stabilita in misura non superiore al 3 per cento dell'ammontare dei crediti riscossi in ciascun anno.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per i profili finanziari, che si pronunciino entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 8. Utilizzazione dell'energia geotermica

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, riguardante le funzioni dello Stato in materia di mine e risorse geotermiche, al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, concessione ed erogazione degli incentivi previsti da leggi dello Stato e relative funzioni di polizia mineraria»;

b) all'articolo 34:

1) al comma 1, relativo alle funzioni delegate alle regioni in materia di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche sulla terraferma, le parole: «e, delle risorse geotermiche» sono soppresse;

2) al comma 2, relativo alle funzioni delegate alle regioni in materia di polizia mineraria, le parole: «, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma» sono soppresse;

3) al comma 3, relativo alle funzioni delegate alle regioni in materia di concessione ed erogazione degli aiuti finanziari ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di risorse minerali e di risorse geotermiche, le parole: «e di risorse geotermiche,» sono soppresse.

2. Le funzioni statali in materia di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, e le attività concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti da leggi dello Stato per la produzione di energia da fonte geotermica, sono esercitate dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze.

3. Gli incentivi previsti dalla legge per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si applicano anche per la produzione delle risorse geotermiche.

4. Nella concessione degli incentivi di cui al primo periodo e data precedente alla domanda che prevedono l'impiego di risorse geotermiche.

5. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni concernenti per l'attuazione del presente articolo: per il rinvio delle competenze di cui al comma 2 e della disciplina degli incentivi di cui al comma 3 secondo i principi ivi indicati.

Art. 9. Eliminare gli sprechi negli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una centrale unica di acquisto di beni, servizi e forniture per le pubbliche amministrazioni.

2. La centrale unica di acquisto opera secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 84.

3. Le pubbliche amministrazioni possono acquisire beni, servizi e forniture al di fuori delle convenzioni e dei contratti predisposti dalla centrale unica di acquisto solo a condizioni più convenienti e per comprovate ragioni di differenziazione e adeguatezza.

4. Il finanziamento e le risorse strumentali e di personale della centrale unica di cui al comma 1 sono assicurati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sul bilancio autonomo di quest'ultimo.

Art. 10. Destinazione delle risorse dei cosiddetti «conti dormienti»

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse dei conti e rapporti definiti «dormienti» ai sensi della normativa vigente, affluite al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 286, per le quali sia intervenuta prescrizione-

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER ELIMINARE 500 MILIARDI DI SPRECHI E MALAPOLITICA

ne, sono destinate a erogazioni in favore delle famiglie in piena povertà.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti per l'attuazione del comma 1.

Art. 11. Norme sulla formazione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche

1. I componenti degli organi di amministrazione delle società a capitale interamente pubblico sono scelti esclusivamente tra dirigenti della società, sulla base di un procedimento di selezione che tenga in considerazione l'esperienza, il percorso professionale e i risultati conseguiti nello svolgimento delle funzioni dirigenziali, in competenza nel settore economico nel quale opera la società e la conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento di essa.

2. La disposizione del comma 1 acquista efficacia decorso dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essa si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione successivi a tale data.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni concernenti per l'attuazione del presente articolo.

I sottoscritti cittadini italiani propongono la seguente proposta di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n.352.

I sottoscritti firmatari sono informati, ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che i promotori della sottoscrizione, di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2003, con sede in Viale Oceano Pacifico, 56 - 00144 Roma, sono titolari dei dati compresi in questa dichiarazione. Sono altresì informati che tali dati saranno utilizzati per le sole finalità proprie del progetto di legge di cui al riquadro sopra descritto, secondo modalità a ciò strettamente collegate. Sono altresì informati della facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196.

Ris. Cote Cias.	COGNOME E NOME (SCRIVERE IN STAMPATELLO)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE (in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	FIRMA	N. di iscrizione nelle liste elettorali (*)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7.					
8					
9					
10.					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17.					
18					
19					

(*) Questa colonna sarà riempita dagli uffici del Comune competente